

**SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO
NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
IN ACCORDO ALLA NORMA UNI CEI EN 17740:2024 E ALLA UNI/TS 11945:2024**

Rev	Data	Motivazioni	Convalida	Approvazione
11	11.10.2024	Rev. generale per modifiche normative	<i>Presidente CSI/ Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>
10	19.07.2024	Rev. generale	<i>Presidente CSI/ Schema</i>	<i>Amministratore Delegato</i>

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Questo documento ha lo scopo di regolare i rapporti intercorrenti tra CEPAS, che opera quale organismo di certificazione del personale e le persone fisiche che richiedono la certificazione delle proprie competenze nell'ambito della protezione dei dati personali, nello specifico per le cinque figure individuate dalla Norma UNI CEI EN 17740:2024, in conformità a quanto previsto nel presente schema nonché nella legislazione di riferimento - Regolamento (UE) 2016/679 e nella specifica tecnica UNI/TS 11945:2024:

- 1. Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)
- 2. Manager della protezione dei dati (Data Protection Manager)
- 3. Specialista della protezione dei dati (Data Protection Specialist)
- 4. Tecnico della protezione dei dati (Data Protection Engineer)
- 5. Valutatore della protezione dei dati (Data Protection Auditor)

La certificazione si applica alla persona fisica che ne fa richiesta; non è quindi applicabile ad aziende/organizzazioni. CEPAS, per lo svolgimento dell'attività di certificazione, opera, a propria scelta, come organismo di valutazione dei candidati oppure si avvale, a tale scopo, di enti esterni da essa selezionati qualificati ed approvati. Gli eventuali organismi di valutazione sono provvisti di locali, attrezzature, strumentazione e personale per lo svolgimento delle attività tenute sotto controllo da parte di CEPAS. Gli OdV ed i centri d'esame possono essere verificati da CEPAS anche senza preavviso e/o in incognito. Tale modalità è contrattualmente definita tra l'OdV centro d'esame e CEPAS. CEPAS può approvare un numero illimitato di organismi di valutazione e di centri esame.

2. PROFILO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Per la descrizione delle cinque figure professionali, il presente schema fa riferimento all'attività professionale dei soggetti operanti nell'ambito del trattamento e della protezione dei dati personali, ossia la professione intellettuale che viene esercitata a diversi livelli di complessità e in diversi contesti organizzativi, pubblici e privati (rif.to UNI CEI EN 17740:2024 par. 4.2 e punti 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6):

- a) Profilo professionale del responsabile della protezione dei dati 5.2
- b) Profilo professionale del manager della protezione dei dati 5.3
- c) Profilo professionale dello specialista della protezione dei dati 5.4
- d) Profilo professionale del tecnico della protezione dei dati 5.5
- e) Profilo professionale del valutatore della protezione dei dati 5.6

Per ciascuno dei profili professionali sono individuati i compiti, le conoscenze e le abilità, analizzati da CEPAS (con il supporto di almeno un Esaminatore d'esame) nelle verifiche preliminari della documentazione attraverso il CV, l'attestazione della formazione (formale e non formale), le referenze professionali prodotte dal candidato e successivamente, ad esito positivo, nell'esame di certificazione (rif.to Appendice B UNI CEI EN 17740)

3. IMPEGNI DI CEPAS E DEI CANDIDATI

CEPAS concede libero accesso ai propri servizi ai candidati richiedenti, senza alcuna discriminazione di carattere finanziario o altre condizioni indebite. CEPAS riconosce l'importanza dell'imparzialità nella certificazione: per questo motivo svolge le proprie attività con obiettività, evitando eventuali conflitti d'interesse. In particolare, CEPAS si vincola a non utilizzare, come esaminatori per la valutazione del candidato, coloro che abbiano effettuato formazione allo stesso, sulle tematiche oggetto del presente schema. Tale vincolo è esteso anche agli esaminatori degli eventuali organismi di valutazione qualificati. Tutte le funzioni coinvolte nel processo di certificazione sono vincolate al rispetto del Codice Etico del gruppo Bureau Veritas, disponibile sul sito www.cepas.it.

La certificazione è rilasciata a seguito della positiva valutazione di ciascun candidato basata sui risultati di test scritti e orali.

Il candidato, inviando a CEPAS la richiesta di adesione allo schema di Certificazione, ne accetta, sottoscrivendole, tutte le fasi del processo di valutazione, certificazione e registrazione, descritte in seguito.

Per ottenere e mantenere la certificazione, il richiedente deve rispettare tutti i requisiti delle normative di riferimento, dei requisiti aggiuntivi definiti da CEPAS e dagli eventuali organismi di accreditamento, nonché le prescrizioni del presente documento e di quelli in esso richiamati. I candidati sono, altresì, tenuti a rispettare le norme di comportamento al fine di tutelare la sicurezza delle persone e delle cose.

4. RIFERIMENTI

Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente.

- Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “Requisiti generali per gli organismi che eseguono la certificazione delle persone”;
- Norma UNI CEN EN 17740:2024 “Requisiti per i profili professionali relativi al trattamento e protezione dei dati personali”
- EN 16234-1 e-Compentec Framework (e-CF) – A common European Framework for ICT Professionals in all sectors – Part 1: Framework
- EN ISO/IEC 27000 Information technology – Security techniques – Information security management systems – Overview and vocabulary
- EN ISO/IEC 29100 Information technology – Security techniques – Privacy Framework
- CEN CWA 16458-3 European ICT Professional Role Profiles – Part 3: Methodology documentation
- Specifica tecnica UNI/TS 11945:2024 “Valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI EN 17740”
- UNI 11621-1 "Attività professionali non regolamentate – Profili professionali per l'ICT - Parte 1: Metodologia per la costruzione di profili professionali basati sul sistema e-CF”;
- Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento Privacy UE | GDPR);
- D.lgs 101/2018 – Adeguamento al Regolamento UE 2016/679;

5. TERMINI E DEFINIZIONI

- **Candidato:** richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.
- **Certificato:** Documento emesso da un organismo secondo le disposizioni della UNI EN ISO/IEC 17024, indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione.
- **Competenza:** capacità di applicare conoscenze e abilità al fine di conseguire i risultati prestabiliti.
- **Decision Maker:** Persona interna alla struttura dell’Organismo di Certificazione (OdC), ovvero con un incarico “ad personam”, che non è stato membro della commissione esaminatrice e che non ha alcun conflitto di interesse né con i candidati alla certificazione professionale, né con le strutture di formazione ove tali candidati sono stati preparati per sostenere l’esame. Il Decision Maker ha la responsabilità di assumere la decisione tecnica sulla certificabilità del candidato, sulla base delle evidenze definite dall’Organismo di Certificazione e dei criteri indicati dalla normativa di riferimento. A fronte della valutazione del Decision Maker, CEPAS emette lo specifico certificato di conformità; il ruolo di Decision Maker di CEPAS è ricoperto dal Technical Manager.
- **Esame:** attività che fanno parte della valutazione, che permettono di misurare la competenza di un candidato mediante uno o più mezzi quali prove scritte, orali, pratiche od osservazione diretta, come definiti nello schema di certificazione.
- **Esaminatore:** persona che ha la competenza per condurre un esame e, ove tale esame richieda un giudizio professionale del candidato, valutarne i risultati.
- **Imparzialità:** Presenza di obiettività.
NOTA 1: Obiettività significa che non esistono conflitti di interesse o che questi sono stati risolti in modo da non influenzare negativamente le attività dell’Organismo di Certificazione.
NOTA 2 : Altri termini utili per trasmettere il concetto d’imparzialità sono: obiettività, indipendenza, assenza di conflitto di interessi, assenza di preconcetti, assenza di pregiudizi, neutralità, onestà, apertura mentale, equità, distacco, equilibrio.
- **Processo di certificazione:** Attività mediante le quali un Organismo di Certificazione stabilisce che una persona soddisfa i requisiti di certificazione. Tale processo comprende la valutazione della domanda presentata dal candidato, la successiva valutazione del candidato e le decisioni relative alla certificazione, il rinnovo della certificazione e all’utilizzo dei certificati e dei loghi/marchi.
- **Requisiti di certificazione:** Insieme di requisiti specificati, comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.
- **Richiedente:** Persona che ha presentato una domanda per essere ammesso al processo di certificazione.
- **Schema di certificazione:** Competenze ed altri requisiti, relativi a specifiche professioni o a categorie di persone specializzate aventi qualifiche o specifiche abilità.

- **Organismo di Valutazione (OdV) o centro di esame:** Organizzazione qualificata da CEPAS che gestisce esami di certificazione sotto il controllo e secondo specifiche procedure CEPAS, assicurando la propria imparzialità nei confronti di ogni candidato che richiede la certificazione e portando all’attenzione di CEPAS tutte le minacce effettive o potenziali alla propria imparzialità; l’OdV non può svolgere attività di delibera
- **Sede d’esame o Struttura d’esame:** Sito qualificato (fisico o virtuale, temporaneo o permanente) che ospita la sessione d’esame; può coincidere con la sede di CEPAS o dell’OdV.
- **Valutazione:** processo che permette di valutare se una persona possiede i requisiti dello schema di certificazione.

6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Il processo di certificazione come definito dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 comprende l’insieme delle attività che l’Organismo di Certificazione mette in atto per verificare se il candidato soddisfa i requisiti di competenza, abilità e conoscenza richiesti.

6.1 RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE e VERIFICHE PRELIMINARI

Possono accedere all’esame i candidati che siano in possesso di tutti i requisiti, previsti per ciascuna delle cinque figure professionali – rif.to UNI CEI EN 17740:2024 Appendice B, prospetto B.1 - e che abbiano dichiarato di non avere in corso altre richieste di certificazione per il medesimo profilo.

Il Candidato per effettuare la richiesta di ammissione all’esame di certificazione CEPAS deve evidenziare, attraverso la presentazione di idonea documentazione, di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Livello	Titolo di studio	Formazione Specifica (nota 1)	Esperienza lavorativa	Equipollenza
Responsabile protezione dati	Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista della protezione dei dati, legale o tecnico/informatiche*	Corso di almeno 80 ore avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni**	6 anni di esperienza lavorativa legata alla protezione dei dati, di cui almeno 4 in posizioni manageriali***	Se in possesso di laurea Magistrale, l’esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 3 in posizioni manageriali. Se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, minimo 8 anni di esperienza lavorativa sulla protezione dei dati, di cui almeno 5 in posizioni manageriali
Manager della protezione dei dati	Laurea che includa discipline almeno in parte afferenti alle conoscenze del professionista della protezione dei dati, legale o tecnico/informatiche*	Corso di almeno 60 ore avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni**	6 anni di esperienza lavorativa legata alla protezione dei dati, di cui almeno 3 in posizioni manageriali***	Se in possesso di laurea Magistrale, l’esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in posizioni manageriali. Se in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, minimo 8 anni di esperienza lavorativa sulla protezione dei dati, di cui almeno 4 in posizioni manageriali
Specialista della protezione dei dati	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Corso di almeno 24 ore avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni**	4 anni di esperienza lavorativa legata alla protezione dei dati	Se in possesso di laurea, l’esperienza lavorativa si riduce a 2 anni
Tecnico della protezione dei dati	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Corso di almeno 24 ore avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni**	4 anni di esperienza lavorativa continuativa legata allo sviluppo di sistemi/prodotti significativi per la sicurezza delle informazioni/protezione dei dati	Se in possesso di laurea tecnica/IT, l’esperienza lavorativa si riduce a 2 anni
Valutatore della protezione dei dati	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	Corso di almeno 40 ore avente per argomento la gestione della protezione dei dati e della sicurezza delle informazioni**	6 anni di esperienza lavorativa continuativa legata alla protezione dei dati, di cui almeno 3 anni di incarichi di audit	Se in possesso di laurea, l’esperienza lavorativa si riduce a 4 anni di cui 2 in incarichi di audit. Se in possesso di laurea Magistrale, minimo 3 anni di esperienza lavorativa di cui 2 in incarichi di audit

* Un laureato con laurea non afferente alle conoscenze del professionista privacy, legali, o tecnico/informatiche è da considerarsi equiparato a un diplomato di scuola media superiore

** E’ ammissibile la riduzione delle ore di formazione richieste fino a un massimo del 10% (30% per il Valutatore Privacy) in caso di possesso di certificazioni professionali riconosciute come attinenti alle conoscenze richieste al professionista privacy in questione.

*** Le posizioni di livello manageriale possono includere anche attività rilevante svolta nell'ambito di attività di consulenza o di prestazione d'opera condotta nell'ambito dell'esecuzione di ingaggi professionali.

Nota 1: Per quanto riguarda la formazione specifica (corso e durata), vale quanto indicato nell'Appendice B della norma e il numero di ore complessivo può essere raggiunto anche con più corsi di formazione, in aula o in modalità e-learning, e/o con la partecipazione a seminari o con l'effettuazione di docenza specifica. Non sono ammesse modalità alternative (come il "training on the job" o l'autoformazione).
Qualora i professionisti abbiano già seguito precedenti percorsi di formazione, non coincidenti con le indicazioni della norma UNI EN 17740, CEPAS effettuerà una comparazione analitica tra il percorso già seguito dal candidato alla certificazione e il percorso illustrato nella norma medesima, assumendosi le responsabilità relative.

L'Organismo di Certificazione, tramite la propria struttura tecnica, con il supporto di almeno un esaminatore, dovrà effettuare l'analisi dei curricula dei richiedenti l'accesso all'esame di certificazione per verificare la congruità delle informazioni riportate a fronte dei requisiti indicati nella domanda d'esame (informazioni inerenti il percorso professionale, di formazione, ecc.); inoltre devono essere verificati i documenti comprovanti le attività e i titoli indicati sul curriculum e richiesti, come allegati, dalla domanda di certificazione, di cui al successivo punto 6.2.
All'esito positivo di questa verifica, l'OdC comunica al richiedente il suo status di candidato all'esame e la data della prima sessione disponibile

6.2 CONTRATTO DI CERTIFICAZIONE

Il richiedente compilando in tutte le sue parti la richiesta di certificazione "MD08", apportando la propria firma sul modulo d'iscrizione, ed inviandolo a CEPAS (o all'OdV) accetta le condizioni economiche e le condizioni generali del contratto e quelle previste dal presente schema, allegando quanto in esso richiesto.
Il contratto di certificazione ha durata quadriennale e comprende le attività necessarie per il mantenimento della certificazione - dettagliate al paragrafo 10 del presente schema.
Se, per qualsiasi motivo, la richiesta di certificazione non venga accolta, CEPAS ne comunica al richiedente le ragioni motivate.

7. PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione di idoneità del Candidato, ai fini del rilascio della certificazione CEPAS, avviene attraverso la sequenza, temporale e vincolante, di ciascuna delle seguenti fasi:

- valutazione della documentazione prodotta dal Candidato, per accertare il possesso dei requisiti richiesti dallo Schema di certificazione. Tra questa documentazione rientrano i tre elaborati che illustrano i lavori più significativi svolti, secondo il modello del prospetto A.1 della UNI/TS 11945:2024 (rif. allegato 3 del presente documento);
- esame di certificazione, eseguito dalla Commissione di Esame, come definito nel paragrafo 8 del presente documento;
- analisi e delibera della proposta di certificazione, eseguita nella fase di Certification Process review, comprensiva dei requisiti di ammissibilità all'esame;
- rilascio del certificato e iscrizione al Registro CEPAS.

Qualora l'esito di una qualsiasi delle suddette fasi sia negativo, viene interrotto il processo di valutazione e informato il Candidato. Per proseguire nell'iter di certificazione sarà necessario risolvere prima le carenze riscontrate, entro i tempi indicati da CEPAS.

8. PROCESSO DI ESAME

8.1 REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI CERTIFICAZIONE

Sono ammessi a sostenere l'esame di certificazione tutti coloro che, avendo presentato richiesta attraverso il modulo "MD08" e documentato il possesso dei requisiti minimi richiesti, sono stati dichiarati idonei.
Il candidato in possesso dei requisiti che richieda la certificazione per più profili nella medesima sessione deve sostenere l'esame completo per il più "alto" dei profili richiesti e la classificazione dal più alto al più basso è:

- a) Responsabile della protezione dei dati
- b) Manager della protezione dei dati
- c) Valutatore della protezione dei dati
- d) Specialista della protezione dei dati/Tecnico della protezione dei dati

<p>CEPAS</p>	<p>SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ACCORDO ALLA NORMA UNI CEI EN 17740:2024 E UNI/TS 11945:2024</p>	<p>SCH73 Rev. 10 Pag. 6 di 14</p>
---------------------	---	--

8.2 FINALITÀ DELL'ESAME

Le finalità dell'esame sono le valutazioni delle conoscenze e delle abilità pratiche del candidato. I Commissari sono responsabili della valutazione delle prove d'esame del Candidato e, per questo, ne rispondono a CEPAS e all'OdV per tutte le attività di valutazione.

8.3 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Le sessioni di esame sono pianificate e gestite, quando non sia CEPAS a farlo direttamente, dagli OdV approvati da CEPAS in accordo alla procedura "PG70".

Il Candidato, per accedere alla prova d'esame, è tenuto a fornire tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti ("MD08" e allegati richiamati) e pagare la quota prevista per l'esame.

La completezza della documentazione e la sua idoneità è valutata prima dell'esame dal Referente di Schema CEPAS o dal referente tecnico dell'OdV (ove previsto)

L'esame si svolge in lingua italiana nelle località, nelle date e secondo il programma comunicati da CEPAS o dall'OdV ai candidati.

Prima dell'inizio delle prove d'esame, i candidati sono tenuti a:

- esibire un documento di identità valido;
- firmare il foglio presenze;
- presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota prevista per la partecipazione all'esame.

L'esame scritto e la prova orale possono svolgersi nella stessa giornata o in tempi diversi, come da programma d'esame comunicato con anticipo al candidato.

Durante lo svolgimento dell'esame i due esaminatori devono essere contemporaneamente presenti alla sessione d'esame. E' consentito lo svolgimento dell'esame "da remoto" con l'uso di tecnologia IT. Non sono ammessi collegamenti solo telefonici. La valutazione dei candidati è eseguita congiuntamente da almeno due esaminatori che rilasciano un solo giudizio risultante dalla media delle proprie valutazioni.

8.4 ARGOMENTI D'ESAME E CRITERI DI VALUTAZIONE

Gli argomenti d'esame rientrano tra quelli indicati nell'Allegato 1/A, che fa riferimento ai punti della Norma UNI CEI EN 17740. Di seguito i metodi di valutazione utilizzati per i vari profili.

Fasi dell'esame di certificazione

Prova scritta per la valutazione delle conoscenze

L'esame scritto consiste in una serie di domande chiuse a risposta multipla. La durata complessiva della prova è determinata dal prodotto del numero delle domande previste per il profilo per due minuti.

Le domande devono coprire gli elementi di conoscenza, previsti dalla norma UNI CEI EN 17740, per lo specifico profilo.

Prova scritta su casi di studio

Al candidato vengono sottoposti casi di studio nel numero previsto dal profilo professionale, finalizzati a verificare l'attitudine, le abilità, le competenze e le conoscenze su questioni pratiche connesse al profilo professionale oggetto di certificazione.

Il caso di studio deve porre al candidato una situazione reale operativa a cui il candidato deve rispondere nel modo più corretto con la trattazione del caso. La durata complessiva della prova è determinata dal prodotto del numero dei casi di studio previsti per il profilo per 10 minuti.

Per il superamento di ogni prova tipo "caso di studio", composta da più quesiti, il valore del punteggio complessivo attribuito è quello della media dei punteggi dei diversi casi di studio, con il vincolo di aver ottenuto almeno 50/100 per la peggiore delle risposte. Il superamento della prova, si ha con l'ottenimento di un voto medio di 70/100.

Risposte errate

Le risposte errate fornite dai candidati alle domande delle prove scritte non comporteranno alcuna penalizzazione, ma tali risposte dovranno essere oggetto di approfondimento nell'esame orale, con un tempo di almeno 3 minuti per ogni domanda da approfondire.

Esame orale

L'esame orale inizia con l'approfondimento delle risposte errate della prova scritta, ove presenti.

A seguire:

- simulazioni di situazioni reali operative per valutare, oltre alle abilità e alle competenze tecniche, anche quelle personali (per esempio, competenze relazionali o comportamentali). Per simulazione si intende una riproduzione,

anche parziale, di una situazione nella quale il candidato deve immedesimarsi, valutando tutti gli aspetti pertinenti al caso, al fine di esprimere un giudizio professionale su quello che dovrebbe essere il comportamento o la valutazione tecnica ritenuti più adeguati nella situazione rappresentata. Gli aspetti tecnici sono quelli relativi al contesto del trattamento; gli aspetti ambientali sono quelli relativi alle pressioni di varia natura che possono influenzare le decisioni o il comportamento della figura professionale della quale il candidato chiede la certificazione.

NOTA: La “simulazione” sopra richiamata è da intendersi come l’applicazione operativa in sede di esame della fase di “role play” richiesta dalla norma UNI CEI EN 17740 al punto 6.2;

- analisi e valutazione di uno dei tre elaborati presentati in fase di domanda di certificazione dal candidato e frutto della propria esperienza lavorativa. Alla commissione deve essere presentato un elaborato redatto come da allegato 3, relativo a una situazione lavorativa, considerata significativa dal candidato a fronte della specifica figura professionale richiesta;
- domande su tematiche complementari a quelle del test a risposta multipla, che siano rappresentative delle diverse aree di conoscenza (relazionali, giuridiche e tecniche) e di come questa è declinata nelle specifiche competenze.

Per l’approfondimento di ciascuna domanda la commissione esaminatrice deve avere a disposizione mediamente 3 minuti con il vincolo di non superare i 60 minuti (il tempo aggiuntivo di esame destinato all’approfondimento delle domande errate nelle sessioni scritte deve essere di 3 minuti per il numero di domande errate). Ove, in tale fase, dovessero emergere significative carenze teoriche o di competenza, l’esame deve essere considerato non superato. Durante l’esame orale si deve prevedere l’approfondimento, per tutti i candidati, della conoscenza dei concetti di “Privacy by Design” e “Privacy by Default”, delle tecniche di anonimizzazione, pseudonimizzazione, DPIA, il concetto di trattamento dei dati personali e i relativi fattori di rischio. L’approfondimento delle tematiche obbligatorie può essere alleviato, ove tali argomenti siano già stati oggetto di domande specifiche nelle altre fasi di esame e il Candidato abbia dato risposte soddisfacenti.

Metodi di valutazione dei profili professionali

Responsabile della protezione dei dati

- Una prova scritta composta da almeno 40 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta, della durata massima di 80 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e per ogni risposta errata zero punti
- Esame scritto su almeno 3 casi di studio della durata massima di 30 minuti
- Esame orale dalla durata minima di 40 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l’analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Manager della protezione dei dati

- Una prova scritta composta da almeno 35 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta, della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata
- Esame scritto su almeno 3 casi di studio della durata massima di 30 minuti
- Esame orale dalla durata minima di 40 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l’analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Specialista della protezione dei dati

- Una prova scritta composta da almeno 35 domande a risposta multipla almeno 35 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta, della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata
- Esame scritto su almeno 2 casi di studio della durata massima di 20 minuti
- Esame orale dalla durata minima di 30 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l’analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Tecnico della protezione dei dati

- Una prova scritta composta da almeno 35 domande a risposta multipla almeno 35 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta, della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata
- Esame scritto su almeno 2 casi di studio della durata massima di 20 minuti
- Esame orale dalla durata minima di 30 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l’analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Valutatore della protezione dei dati

- Una prova scritta composta da almeno 35 domande a risposta multipla con 4 risposte di cui 1 sola corretta, della durata massima di 70 minuti. Per ogni risposta corretta viene attribuito 1 punto e 0 per quella errata

<p>CEPAS</p>	<p>SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ACCORDO ALLA NORMA UNI CEI EN 17740:2024 E UNI/TS 11945:2024</p>	<p>SCH73 Rev. 10 Pag. 8 di 14</p>
---------------------	---	--

- Esame scritto su almeno 2 casi di studio della durata massima di 20 minuti
- Esame orale dalla durata minima di 30 minuti (compresa la simulazione di situazioni reali operative, della durata di circa 10 minuti, e l'analisi e la valutazione di lavori effettuati)

Nell'esame orale, il candidato deve dimostrare di avere competenza specifica per la predisposizione di piani di audit specifici per la fattispecie oggetto di valutazione, quindi di avere conoscenza e competenza anche nell'ambito del campionamento necessario a garantire la conformità ai requisiti del GDPR

8.5 REGOLE GENERALI

Durante lo svolgimento delle prove scritte d'esame i candidati possono consultare i seguenti documenti forniti da CEPAS o dall'Organismo di Valutazione:

- Norma UNI CEI EN 17740;
- Regolamento (UE) 679/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs. 101/2018;
- Raccolta non commentata dei provvedimenti del Garante Privacy

Non possono usare telefoni cellulari, né scambiare informazioni con altri candidati. Il mancato rispetto di tali prescrizioni è causa di interruzione dell'esame stesso.

8.6 ESAMINATORI

L'esame è condotto da esaminatori qualificati da CEPAS, secondo i criteri espressi nell'Allegato 2.

Essi sono tenuti:

- ad accertarsi preventivamente dell'idoneità della sede e delle apparecchiature e strumentazioni necessarie per l'esame.
- a mantenere la riservatezza sulle prove di esame
- ad attenersi a criteri di oggettività nella valutazione
- a comunicare eventuali legami e rapporti e interessi in conflitto che potrebbero compromettere la loro imparzialità e la riservatezza nello svolgimento delle loro funzioni
- al rispetto del presente schema.

La Commissione d'esame è costituita da 2 esaminatori in modo da coprire tutte le competenze richieste per la valutazione dei cinque diversi profili professionali.

Qualora l'esame sia svolto da un OdV, la Commissione d'esame può essere supervisionata, anche senza preavviso, dal personale CEPAS debitamente autorizzato.

8.7 PRESENZA DI OSSERVATORI

Alle sessioni di esame CEPAS può prevedere la presenza di osservatori propri, degli enti di accreditamento e/o di eventuali autorità competenti.

8.8 CRITERI PER IL SUPERAMENTO DELL'ESAME

Per superare l'esame, il candidato deve ottenere almeno un punteggio del 70% nelle singole prove, rispetto al punteggio massimo previsto per ogni prova.

I candidati che non superano la prova scritta dell'esame possono ripeterlo effettuando il pagamento della sola tariffa corrispondente allo svolgimento della prova.

Qualora il candidato non abbia concluso l'esame con esito positivo, le eventuali singole prove superate rimangono valide per 12 mesi e l'esame può essere nuovamente sostenuto non prima di tre mesi dalla data della prova di esame non superata. Nei mesi intercorrenti tra l'esame non superato e la sua ripetizione, il candidato non può presentare domanda di certificazione ad altro Organismo di Certificazione, pena l'invalidazione dello stesso processo di certificazione.

<p>CEPAS</p>	<p>SCHEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO E DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN ACCORDO ALLA NORMA UNI CEI EN 17740:2024 E UNI/TS 11945:2024</p>	<p>SCH73 Rev. 10 Pag. 9 di 14</p>
---------------------	---	--

8.9 CRITERI GENERALI DELL'ESAME PER L'ESTENSIONE AI DIVERSI PROFILI

È possibile sostenere l'esame di certificazione per più profili in una medesima sessione o in più sessioni.

Il candidato che - in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla norma UNI CEI EN 17740 - richiama la certificazione nella medesima sessione per più profili sostiene l'esame completo per il profilo classificato come più complesso e sostiene prove di esame ridotte, per ciascuno dei profili aggiuntivi, come di seguito descritto:

- 10 domande a risposta multipla per ogni profilo aggiuntivo;
- un esame scritto su 1 "caso di studio" per ogni profilo aggiuntivo;
- minimo 15 minuti di esame orale per ogni profilo aggiuntivo.

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richiama, in una sessione di esame successiva, la certificazione di profili aggiuntivi, diversi dal Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), sostiene prove di esame ridotte, per ciascuno dei profili aggiuntivi, come di seguito descritto:

- 20 domande a risposta multipla per ogni profilo aggiuntivo;
- un esame scritto su 1 "caso di studio" per ogni profilo aggiuntivo;
- esame orale della durata minima di 20 minuti per ogni profilo aggiuntivo.

Il candidato, già certificato per almeno un profilo, che richiama, in una sessione di esame successiva, la certificazione per il profilo di Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), sostiene le seguenti prove di esame:

- 30 domande a risposta multipla;
- un esame scritto su 2 "casi di studio";
- esame orale della durata minima di 30 minuti.

9. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Al Candidato che ha superato positivamente l'esame, in possesso di tutti i requisiti richiesti e in regola con gli aspetti amministrativi, CEPAS rilascia la certificazione, previa delibera del Technical Manager nel ruolo di Decision Maker in possesso dei requisiti di cui all'Allegato 2, e con la responsabilità di assumere la decisione tecnica sulla certificabilità del candidato.

A fronte della valutazione del Decision Maker, viene emesso il certificato di conformità che riporta i seguenti dati:

- nome dell'organismo di certificazione
- nome, cognome, data e luogo di nascita della persona certificata
- numero del certificato
- schema di certificazione e/o norma di riferimento
- data di inizio validità
- data di scadenza
- firma del responsabile dell'OdC autorizzato.

Il certificato è inviato all'indirizzo indicato nel modulo "MD08", alla voce "dati di fatturazione".

9.1 ISCRIZIONE AL REGISTRO E COMUNICAZIONE

L'iscrizione nei Registri CEPAS viene effettuata dopo la delibera del certificato; il registro è consultabile sul sito www.cepas.it.

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS".

L'uso del marchio CEPAS non è consentito.

9.2 INTEGRITA' DEI DATI E PRIVACY

CEPAS, in qualità di titolare, garantisce che il trattamento dei dati dei Candidati alla certificazione avvenga nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 modificato da DLgs 101/2018.

I documenti relativi all'attività di certificazione sono conservati con la massima cura da CEPAS e dagli organismi di valutazione approvati. Le informazioni ottenute dal personale operante per conto di CEPAS, compreso l'organo deliberante, sono soggette al vincolo di riservatezza.

10. MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE (SORVEGLIANZA)

La validità della certificazione durante il periodo contrattuale dei 4 anni (decorrenti dalla data del rilascio del certificato) è soggetta all'esito positivo delle attività di sorveglianza annuale, svolte da CEPAS.

La verifica documentale può essere effettuata in assenza del candidato e riguarda i seguenti documenti:

- 1) Almeno un incarico/attività/contratto attraverso il quale si dimostri di aver operato con continuità nell'ambito dei compiti richiamati dalla norma UNI CEI EN 17740;
- 2) La dimostrazione tramite evidenze (attestati/contratti/registri partecipazione e similari) di:
 - Aver partecipato come relatore ad almeno due convegni afferenti ai temi di trattamento o protezione dei dati; *OPPURE*
 - Aver superato un corso di aggiornamento su temi afferenti al trattamento o alla protezione dei dati della durata minima di 8 ore (aumentata a 16 ore per il Responsabile della protezione dei dati e non sostituibile dagli altri punti); *OPPURE*
 - Aver svolto attività di docenza o aver pubblicato articoli i testi afferenti ai temi sopra illustrati
 - Leggere con regolarità bollettini e pubblicazioni in tema di protezione dei dati, fornendo almeno 5 evidenze di bollettini/pubblicazioni/riviste di settore tramite frontespizi o link oppure tramite evidenza di abbonamento a testata di settore.
- 3) Una "autodichiarazione" ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 contenente:
 - a) le attività svolte di cui al precedente punto 1), rispetto ai punti 4 e 5 della norma UNI CEI EN 17740, specifiche nel campo della protezione dati, durante l'anno;
 - b) l'elenco di cui al precedente punto 2), dei corsi di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, relazioni, docenze, inerenti agli argomenti relativi nel settore della privacy come declinato nelle tabelle riepilogative per profilo;
 - c) la presenza di eventuali reclami e/o contenziosi relativi all'attività certificata;
 - d) il pagamento regolare delle quote annuali dovute a CEPAS.

Nel caso in cui siano presenti reclami o contenziosi legali, CEPAS valuta l'adeguatezza della relativa gestione, sulla base della tempestività e congruenza delle azioni intraprese dal professionista. Dopo la risposta iniziale, da fornire entro 10 giorni lavorativi al reclamante, il professionista provvede ad adottare le misure necessarie (compreso il mancato seguito a reclami ritenuti non applicabili) entro 6 settimane, dando la necessaria risposta al reclamante. Di tale processo (ricezione del reclamo, prima risposta, analisi e azione discendente) il professionista deve tenere adeguata tracciabilità documentale.

L'attività di sorveglianza può avere come esito il mantenimento, la sospensione o la revoca della certificazione a fronte della valutazione dell'OdC in merito alla completezza, congruità della documentazione presentata nonché gestione di eventuali reclami e/o contenziosi legali.

11. RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Il certificato è rinnovabile prima della sua scadenza in seguito a specifica richiesta e a un nuovo accordo contrattuale. Il rinnovo prevede il soddisfacimento dei requisiti previsti dal mantenimento annuale, di cui al punto 10 del presente documento. Qualora l'iter di rinnovo non dovesse concludersi entro la scadenza del certificato, CEPAS provvederà a revocarlo.

12. SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

CEPAS ha il diritto di sospendere o revocare la certificazione in qualsiasi momento della durata del contratto, al verificarsi di una o più delle condizioni riportate di seguito. A seguito della notifica del provvedimento di sospensione o di revoca della certificazione, la persona certificata deve sospendere l'utilizzo del certificato, restituendolo a CEPAS.

Sospensione	La certificazione può essere sospesa, per un periodo massimo di 6 mesi, verificandosi una o più di queste condizioni: <ul style="list-style-type: none">- violazione di quanto previsto al par. 10;- gravi carenze nell'attività svolta dalla persona certificata, in seguito a reclami, azioni legali ed altre evidenze oggettive;- uso scorretto o ingannevole della certificazione CEPAS;- inadempimento degli obblighi contrattuali di tipo economico assunti per l'iscrizione, lo
--------------------	---

	svolgimento degli esami e il mantenimento del certificato; - richiesta da parte della persona certificata.
Revoca	La certificazione può essere revocata, verificandosi una o più di queste condizioni: - qualora persistano le condizioni che hanno causato la sospensione, nonostante l'attuazione del provvedimento di sospensione. - qualora la gravità del comportamento della persona certificata, suffragata da evidenze oggettive inconfutabili, renda necessario tutelare l'immagine CEPAS con provvedimenti di tipo drastico ed urgente, ricorrendo contestualmente alle vie legali nei confronti della persona certificata - nel caso in cui la persona certificata faccia espressa richiesta di interrompere il rapporto contrattuale in corso e la comunicazione di disdetta pervenga almeno 3 mesi prima della scadenza annuale La mancata comunicazione di rinuncia nel termine dei 3 mesi prima della data di scadenza annuale non assolve dal versamento della quota di mantenimento per l'annualità successiva

CEPAS notifica alla persona certificata le ragioni del provvedimento di sospensione o revoca della certificazione, definendo se applicabile le azioni necessarie a riattivare il certificato e indicano termini e condizioni per l'utilizzo della certificazione.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione del relativo contratto con la persona in questione, cessando al contempo ogni riferimento alla certificazione; a tal proposito si veda il Regolamento generale RG01.

La persona certificata può appellarsi ai provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione in accordo a quanto stabilito dalle procedure consultabili sul sito www.cepas.it.

13. RECLAMI E RICORSI

CEPAS tratta i reclami e i ricorsi sulle proprie decisioni in merito alla certificazione, in accordo agli art. 4 e 5 del Regolamento Generale (RG01) pubblicato sul sito www.cepas.it che prevedono:

- l'obbligo di registrare e trattare ciascun reclamo o ricorso, confermando al reclamante o ricorrente il ricevimento dello stesso entro tempi stabili,
- l'avvio di un'istruttoria specifica
- la comunicazione della decisione finale al reclamante o ricorrente
- l'adozione, se necessaria, di ogni azione correttiva nel caso il ricorso o il reclamo abbia segnalato una carenza da parte di CEPAS.

Nel caso di reclamo relativo a una persona certificata, la decisione finale può prevedere l'avvio di opportune verifiche presso il cliente. Gli esiti di tali verifiche sono comunicati al reclamante, nel rispetto dei vincoli di riservatezza.

In caso di ricorsi, i costi relativi al ricorso sono a carico di CEPAS se questo è accolto e del ricorrente se il ricorso è respinto.

Per qualunque controversia fra una parte interessata e CEPAS che non risulti risolta con le attività descritte nei casi precedenti (reclami e ricorsi) si deve fare ricorso al Foro competente di Milano.

14. TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO

Il trasferimento del certificato, tra OdC accreditati, è possibile in qualsiasi momento durante la validità del certificato, presentando a CEPAS una richiesta, allegando il certificato in corso di validità e l'ultima dichiarazione di mantenimento, e sostenendo l'esame orale con le stesse modalità previste per la certificazione.

CEPAS formalizzerà e renderà disponibile ad ACCREDIA l'esito del riesame dei requisiti §7.1.1 e §9.2.6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ivi compresa una dichiarazione dell'OdC cedente in merito all'assenza di pendenze tecniche ed economiche o, in assenza di quest'ultima (dando evidenza di averne comunque fatto richiesta), una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato. L'ente cedente avrà 5 giorni lavorativi per rispondere qualora ci fossero pendenze economico/tecniche.

Al completamento con esito positivo di questa istruttoria, CEPAS delibererà l'emissione del Certificato che manterrà la scadenza di quello precedente e specificherà che il certificato è stato emesso in precedenza da altro OdC. CEPAS informerà l'OdC cedente del completamento del trasferimento. Quest'ultimo non potrà revocare il certificato prima della ricezione di tale comunicazione.

15. REGOLAMENTO GENERALE PER IL RILASCIO E IL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI, CODICE DEONTOLOGICO E PRESCRIZIONI PER L'USO DEL CERTIFICATO E MARCHIO CEPAS E USO DEL MARCHIO UNI "PROFESSIONI"

Le persone certificate persone certificate e/o in iter di certificazione si impegnano a rispettare il Regolamento generale per il rilascio e il mantenimento della certificazione/qualifica delle figure professionali CEPAS (RG01), il Codice deontologico CEPAS (CD01) e le Prescrizioni per l'uso del certificato e marchio CEPAS (MC01), pubblicati su www.cepas.it.

La certificazione può essere comunicata dalla persona certificata sulla propria carta stampata personale o nel sito personale con il solo riferimento al numero del certificato accompagnato dal nome "CEPAS".

L'uso del marchio CEPAS non è consentito.

CEPAS concede l'utilizzo del Marchio UNI ad ogni professionista certificato in conformità alla UNI EN 17740 e alla UNI/TS 11945.

Il marchio di conformità UNI "Professioni" ha lo scopo di attestare che i requisiti di un'attività professionale, certificata da OdC accreditato per certificare la specifica figura, siano stabiliti da UNI tramite la pubblicazione di norme o prassi di riferimento.

ALLEGATO 1

ARGOMENTI d'esame
CONTENUTI DELL'ESAME I contenuti della parte scritta dell'esame dovranno essere ricompresi tra quelli indicati nell'Appendice A prospetto A.2 della Norma UNI EN 17740.

ALLEGATO 2

PROFILO DEGLI ESAMINATORI

La Commissione esaminatrice deve essere composta da almeno due membri e possedere, nel suo insieme, i seguenti requisiti:

- a) la conoscenza delle regole e criteri definiti dall'Organismo di Certificazione per l'esame di certificazione, che devono essere coerenti con quanto richiamato dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
- b) il possesso della certificazione, sotto accreditamento, del profilo della norma UNI EN 17740, come riportato nella seguente tabella:

TABELLA DI CORRELAZIONE TRA COMPETENZE ESAMINATORI E CANDIDATI	
Certificazione dell'Esaminatore	Candidatura
DPO	DPO, Manager, Specialist, Engineer
Manager	Manager, Specialist, Engineer
Specialist	Specialist
Engineer	Engineer
Auditor	Auditor

c) competenza, maturata a seguito di esperienze lavorative di almeno 8 anni, in ambito giuridico (es. avvocato, magistrato, giurista) con comprovata esperienza nell'ambito del trattamento e protezione dei dati personali e in materie attinenti alla sicurezza delle informazioni con comprovata esperienza nell'ambito della protezione dei dati personali.

I membri delle commissioni esaminatrici non possono essere stati docenti nei corsi di formazione specifica dei candidati (nel complesso del corso delle 80 ore, o per singoli moduli) salvo adottare specifiche misure di mitigazione dello specifico rischio per l'imparzialità, come, a titolo di esempio, la presenza in commissione di un ulteriore esaminatore.

La composizione delle commissioni esaminatrici è una specifica responsabilità dei singoli Organismi di Certificazione.

PROFILO DEI DECISION MAKER

I Decision Maker non possono essere stati membri della commissione esaminatrice, né docenti nei corsi di formazione specifica dei candidati e devono evidenziare adeguate competenze che comprendono almeno:

- conoscenza dei processi di delibera dell'OdC;
- conoscenza generale della norma UNI EN 17740.

ALLEGATO 3

Fac simile per la presentazione delle esperienze lavorative
ESPERIENZA LAVORATIVA DA DISCUTERE IN SEDE DURANTE L'ESAME ORALE
Profilo richiesto <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer)<input type="checkbox"/> Manager della protezione dei dati (Data Protection Manager)<input type="checkbox"/> Specialista della protezione dei dati (Data Protection Specialist)<input type="checkbox"/> Tecnico della protezione dei dati (Data Protection Engineer)<input type="checkbox"/> Valutatore della protezione dei dati (Data Protection Auditor)
Periodo di riferimento: data di avvio (__/__/__) data di termine (__/__/__)
Settore di attività:
Oggetto della consulenza/attività gestita dal candidato:
Denominazione/breve descrizione/obiettivo/i del progetto:
Modalità adottate dal candidato per la gestione dell'attività sopra descritta:
Descrizione di maggior dettaglio che comprenda le attività, metodi e/o strumenti utilizzati dal candidato, i principali documenti e risultati del progetto, le criticità riscontrate, le soluzioni: